

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2747

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORINO, BARBALACE, AMODEO, ANDÒ, ALAGNA

Presentata il 1° aprile 1985

Modifiche ed integrazioni alla legge 16 luglio 1984, n. 326, concernenti la sistemazione del personale precario delle scuole e degli istituti d'istruzione statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 326 del 16 luglio 1984, esclude dall'immissione in ruolo sia gli abilitati nel 1976 che gli abilitati ex articolo 76 della legge n. 270 del 1982, che non abbiano espletato i due anni di incarico previsti o che non abbiano svolto un incarico di insegnamento nell'anno scolastico 1981-1982, nonché gli abilitati precedentemente al 1976.

Ora proprio nei suddetti anni scolastici, particolarmente nelle provincie meridionali, per molte materie, non sono stati conferiti incarichi di insegnamento da parte dei provveditori.

Per altro gli idonei nei concorsi a cattedra, banditi in forza della citata legge

n. 270, non hanno potuto usufruire delle previsioni della legge n. 326 del 1984, in quanto i concorsi in questione sono stati ultimati dopo l'entrata in vigore della stessa legge n. 326 o non sono stati ancora ultimati.

Il problema, quindi, è soprattutto un problema meridionale, per quanto riguarda gli abilitati non ancora immessi in ruolo, in quanto nel nord gli abilitati sono stati immessi in ruolo usufruendo della legge n. 463 del 1978.

Per gli idonei il problema resta ancora aperto ed è probabilmente risolvibile nell'arco dei due anni previsti dalla legge, soltanto per alcuni.

Il problema di tale precariato potrebbe avviarsi a soluzione creando delle graduatorie ad esaurimento. A queste graduatorie dovrebbero essere riservati i posti disponibili previsti dalla predetta legge n. 326, e cioè il 25 per cento degli stessi. Si ritiene opportuno elevare questa percentuale al 50 per cento per accelerare l'immissione in ruolo dei predetti precari. A queste graduatorie permanenti potrebbero accodarsi gli eventuali idonei nei prossimi concorsi. Naturalmente si dovrebbe preve-

dere la precedenza nella immissione in ruolo secondo gli anni in cui sono state ottenute le abilitazioni o le idoneità.

La proposta di legge, che i proponenti sottopongono al vostro esame e alla vostra approvazione, individua (articolo 1) chiaramente la fasce del precariato cui si vuole dare il diritto di accedere ai ruoli, prevede una procedura più idonea a risolvere il grave problema (articolo 2) e copre tutto il ventaglio del precariato scolastico (articolo 3).

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo nel rispetto delle precedenza stabilite in base all'anno di conseguimento della abilitazione, gli insegnanti forniti di abilitazione, conseguita nelle sessioni precedenti all'anno scolastico 1975-76, con il corso abilitante espletato nell'anno scolastico 1975-1976, e nella sessione riservata prevista dall'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che abbiano maturato almeno un anno di servizio nelle scuole ed istituti statali dall'anno scolastico in cui hanno conseguito l'abilitazione all'anno scolastico in cui saranno immessi nei ruoli in forza della presente legge.

Hanno altresì titolo ad essere immessi nel ruolo gli idonei nei concorsi a cattedra o a posti di insegnanti di ruolo di scuola materna ed elementare banditi ai sensi della predetta legge 20 maggio 1982, n. 270, anche se ancora in via di espletamento. Per gli idonei nei concorsi si prescinde dal requisito del servizio espletato. Gli abilitati e gli idonei di cui ai predetti commi, sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali previste dalla legge 16 luglio 1984, n. 326, rispettivamente per la scuola materna, elementare, secondaria, per i licei artistici e gli istituti d'arte statali.

Quanto previsto dal presente articolo si applica anche agli idonei nei concorsi banditi ed espletati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ferma restando la collocazione degli stessi dopo l'ultimo iscritto nelle graduatorie.

Il disposto di cui al presente articolo si applica, alle medesime condizioni, anche agli insegnanti cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 24 luglio 1981, n. 392. Agli stessi si applica quanto previsto dal seguente articolo 2.

ART. 2.

Gli aventi titolo all'immissione in ruolo, di cui al precedente articolo 1, possono chiedere, sulla base del titolo di abilitazione o di idoneità, anche qualora non abbiano maturato l'anno di servizio, di essere iscritti in una graduatoria nell'ambito di una provincia da loro scelta.

Essi possono, altresì, chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, sempre di loro scelta, nella quale sono iscritti nel rispetto delle precedenza di cui all'articolo 1, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

Le suddette graduatorie hanno carattere permanente.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie permanenti possono chiedere, annualmente, il trasferimento nelle graduatorie di altre province, ferma restando la scelta nell'ambito di non più di due province.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali permanenti compilate ai fini della immissione in ruolo hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee delle province in cui hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali sono iscritte.

Le immissioni in ruolo sono disposte a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ambito delle province scelte dagli aventi titolo, secondo quanto previsto dai precedenti commi e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.

Nella immissione in ruolo dei docenti di cui alla presente legge è osservata la seguente precedenza:

a) insegnanti abilitati precedentemente al 1976;

b) insegnanti abilitati nel 1976;

c) insegnanti abilitati in base all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

d) idonei nei concorsi banditi ai sensi della predetta legge 20 maggio 1982, n. 270, con ordinanza ministeriale del 3 settembre 1982;

e) idonei nei successivi concorsi.

La precedenza di cui al comma precedente si applica anche nel conferimento delle supplenze.

ART. 3.

Gli insegnanti abilitati in servizio presso i conservatori di musica, le accademie di belle arti, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza, hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo in ambito nazionale, nel limite del 25 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze.

Le graduatorie previste dal precedente comma hanno carattere permanente.